



COMITATO DI SORVEGLIANZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2007 - 2013

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Criteri di selezione Asse 1 e 3

**Criteri di ammissibilità e di selezione relativi ad alcune Misure dell'Asse 1 e dell'Asse 3
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013**

MISURA/SOTTOMISURA: 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI

1 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale.

2 Soggetti richiedenti

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

- a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria esclusiva, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Il giovane socio amministratore deve avere potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria della società mediante titolarità delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

3 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);
 - b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
 - c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento;
 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;

- d) essersi insediato dopo il 31 dicembre 2008 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006);

- e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A e iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
- f) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
- g) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
- h) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto;
Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

2. Entro e non oltre 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa sia documentata nel "Piano aziendale":

- a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99;
- b) concludere i due corsi obbligatori di 25 ore ciascuno di cui al paragrafo 3.1.1;
- c) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato in allegato _ del presente provvedimento.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Tipo di interventi

4.1.1 Interventi: Il "Pacchetto Giovani"

Nel presente bando si ritiene strategico attivare il "Pacchetto Giovani B" (PGB), in considerazione della necessità del giovane neoinsediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.

Alla luce delle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009, riguardanti in particolar modo l'inserimento delle cosiddette "nuove sfide" al fine di rispondere alle priorità individuate nell'ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE del 19 gennaio 2009), il PGB viene attivato secondo due tipologie di piano aziendale:

- 1. PGB : aperta a tutti i comparti produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario,
- 2. PGB-LC : "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" aperto esclusivamente per il comparto lattiero-caseario.

Per ogni tipologia di piano verrà stilata una graduatoria con riserva di fondi per le zone montane.

I richiedenti i contributi possono presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di piano.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura "Insediamento di giovani in agricoltura" è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un progetto di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori",

almeno ad altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

L'inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare attenzione va rivolta agli interventi connessi con le "nuove sfide" come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.

Nelle imprese in cui il giovane neoinsediato deve affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la:

- Misura 121: "Ammodernamento delle aziende agricole" secondo le azioni sottoriportate:
Azione 121PGB: "Ammodernamento delle aziende agricole"
Azione 121PGB – LC: "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario".

Nel piano PGB viene attivata esclusivamente l'azione 121PGB.

Nel piano PGB-LC viene attivata esclusivamente l'azione 121PGB-LC.

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111: "Formazione professionale", Azione 3
- Misura 114: "Utilizzo di servizi di consulenza"
- Misura 132: "Partecipazione a sistemi di qualità".

La scelta effettuata, che può riguardare ulteriori misure oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nel corso dell'attuazione del piano, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando a carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

5. Condizioni di ammissibilità degli investimenti

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dal frazionamento, successivo al 1.1.2008, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado.

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

6. CRITERI DI SELEZIONE

6.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del piano aziendale.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti:

Investimenti		COMPARTO							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
		<div> <div> <div>Priorità</div> <div> <div>SNS = Strategica nuove sfide</div> <div>S = Strategica</div> <div>A = Alta</div> <div>M = Media</div> <div>B = Bassa</div> </div> </div> </div>							
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S ricomversione varietale nei PIF e impianti per nuovi soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***
	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizzazione*
	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
	D	Interventi inseriti nella lettera O							
	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S

F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								
	1.Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS	SNS
	B) Cambiamenti climatici								
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B

C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B	B
2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

** Le trattorie sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa

*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità
Strategica "Nuove Sfide"
Strategica (S)
Alta (A)
Media (M)
Bassa (B)

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel comparto della Carne sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria "1. Priorità di investimento", si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-comparto produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del comparto produttivo:

1. il comparto di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il comparto produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)

B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Titolo
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Titolo
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a quattro anni precedenti la presentazione della domanda

5. Dislocazione geografica

Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel capitolo 3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale. Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in area D, devono effettuare investimenti strutturali e questi devono essere in area D

6. Svantaggi altitudinali per le zone montane

Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

7. Svantaggi orografici per le zone montane

Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento superiore al 46%
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale in cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2), 3) 6) e 7) è attribuibile un solo punteggio.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE

AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda

1.Ambito territoriale

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale

2.Soggetti richiedenti

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PG.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'ambito del Pacchetto Giovani; i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando.

3.Criteri di ammissibilità

Sono quelli previsti dalla misura 112.

4.Interventi ammissibili

Interventi di formazione individuale, mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo, sviluppate internamente all'azienda o in altre aziende agricole, sulla base

di un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che l'imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d'impresa.

Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla Misura 111 azione 3 "Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi.

5.Condizioni di ammissibilità degli interventi

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore, o eventualmente più tecnici formatori, in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. L'attività formativa deve essere realizzata da formatori esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione.

Il tecnico formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- istruzione secondaria superiore;
- esperienza documentabile in attività di docenza nell'ultimo triennio;
- specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, che dovrà risultare documentata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e/o all'esperienza professionale acquisita.

La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.

Il formatore non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114. Gli interventi previsti dalla presente azione non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

Il tecnico formatore è tenuto inoltre a utilizzare nell'esecuzione dell'attività le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto.

6.Criteri di selezione

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per la stessa previste.

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli

1.Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2.Soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) essere titolare o legale rappresentante di un'impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) essere iscritto all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Per le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3.Criteri di ammissibilità

L'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa non è cumulabile con quella di cui all'azione 2.

Nell'ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell'ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111.

4.Interventi ammissibili

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
 - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
- b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio:
 - ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
 - tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell'uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);
 - qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
 - miglioramento dell'efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - gestione sostenibile d'impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);

- innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell'ambito di applicazione.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Non previste

6. Criteri di selezione

6.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Per le domande presentate al di fuori dei Progetti Integrati è prevista la formazione di due graduatorie regionali:

- a) **ZONE MONTANE** (condizione di priorità). In questa graduatoria vengono inserite le domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti le cui aziende hanno almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone montane del territorio regionale del Veneto, indicate nell'allegato G del presente provvedimento.

Le domande vengono finanziate sulla base della posizione assunta in graduatoria, fino ad esaurimento dell'importo previsto dal bando per le zone montane.

- b) **ALTRE ZONE**. In questa graduatoria vengono inserite tutte le altre domande ammissibili.

Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per carenza di domande ammissibili nell'ambito di una graduatoria, sono destinate al finanziamento delle domande collocate in posizione utile nell'altra.

Le due graduatorie vengono predisposte sulla base di punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

A. Condizioni soggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Professionalità dell'Imprenditore	Imprenditore agricolo professionale (IAP) o in alternativa Iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS
Età e sesso	Imprenditore di età inferiore a 40 anni e/o donna

B. Condizioni oggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Rilevanza dell'intervento di consulenza	Azienda ubicata in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Dimensione degli interventi finanziari	Impresa beneficiaria di pagamenti diretti superiori a € 15.000,00

In ciascuna graduatoria sono attribuibili tutti i punteggi disponibili.

Il punteggio deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di priorità riservata agli imprenditori agricoli professionali (IAP), devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta a quanto previsto al punto 2 lettere a), b) e c), il requisito di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La medesima priorità potrà parimenti essere riconosciuta al richiedente che compri la propria iscrizione quale imprenditore ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, al momento della presentazione della domanda.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di preferenza riservata ai giovani

imprenditori devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), l'ulteriore requisito di non avere ancora compiuti i 40 anni di età.

Per l'attribuzione del punteggio riservato ai giovani imprenditori e/o donne imprenditrici, in caso di società di capitali, il requisito dell'età e/o quello di essere una donna imprenditrice deve essere posseduto dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, il requisito deve essere posseduto da uno dei soci.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle aziende ubicate in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, le imprese devono avere almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, definite con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006) e così individuate:

- l'intero territorio dei 100 comuni dell'alta pianura veneta, designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio del Bacino scolante in Laguna di Venezia, delimitato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003 (BURV n. 53 del 3 giugno 2003);
- l'intero territorio della Provincia di Rovigo e del Comune di Cavarzere (VE), designati con Decreto Legislativo n. 152/2006;
- i comuni individuati con DGR 2684 dell'11/09/2007.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro, tali pagamenti devono essere stati corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni, e con riferimento alla domanda unica presentata nell'anno 2007.

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età.anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

AZIONE 2 – Servizi di consulenza forestale

1.Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2.Soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a. essere detentori a qualunque titolo e gestori, singoli o associati, di natura privata, di superfici forestali;

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3.Criteri di ammissibilità

Non previsti

4.Interventi ammissibili

Utilizzo di servizi di consulenza forestale sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
 - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;
- b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio:
 - ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche, forestali e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro;
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
 - tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell'uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, partecipazione ai mercati locali del carbonio, etc.)
 - qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
 - miglioramento dell'efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - gestione sostenibile d'impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
 - innovazione e trasferimento tecnologico e ICT.

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell'ambito di applicazione.

5.Condizioni di ammissibilità degli interventi

L'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa inoltre non è cumulabile con quella di cui all'azione 1.

Nell'ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell'ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111.

6.Criteri di selezione

6.1 Priorità e punteggi

La graduatoria viene predisposta sulla base dei punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Ubicazione area forestale	Area forestale ubicata all'interno di aree naturali protette (Natura 2000, parco e area naturale protetta) ⁽¹⁾
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o Regole che gestiscono l'area forestale
Certificazione della gestione forestale sostenibile	Possesso della certificazione della gestione forestale sostenibile secondo lo standard PEFC o FSC ⁽¹⁾

⁽¹⁾ La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% dell'area forestale sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadano in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.

Il punteggio deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età.anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita ⁽²⁾	Decrescente

⁽¹⁾ Preferenza assegnata in caso di foresta certificata, ovvero il proprietario gestore del fondo sia in possesso del certificato e del relativo codice della gestione forestale sostenibile

⁽²⁾ Nel caso di società di persone, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

MISURA/SOTTOMISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura 121 viene attivata con due distinte modalità:

1. come misura integrata con riserva di fondi per specifiche aree;
2. nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

1.1 Applicazione come misura integrata

La misura viene attivata secondo due tipologie di piano aziendale:

- PIANO A : per tutti i comparti produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario, prevede l'attivazione della seguente azione :
 - 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- PIANO B : per il comparto lattiero-caseario, prevede l'attivazione della seguente azione:
 - 121LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario Per ogni tipologia di piano verrà stilata una graduatoria.

Per le zone montane è prevista una riserva di fondi e specifiche graduatorie.

I richiedenti i contributi possono presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di piano.

1.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (PGB)

La misura viene attivata, come misura obbligatoria, nell'ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

Per l'applicazione nel Pacchetto Giovani sono definite le seguenti azioni:

Azione 121PGB:	"Ammodernamento delle aziende agricole"
Azione 121PGB – LC:	"Ristrutturazione del settore lattiero-caseario".

L'azione 121PGB – LC si applica esclusivamente al settore lattiero caseario, mentre l'azione 121PGB si applica a tutti gli altri settori produttivi e comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove sfide".

1.3 Ambito territoriale

1.3.1 Applicazione come misura integrata

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Per gli interventi effettuati nelle zone montane come classificate in allegato G alla dgr 199/2008, viene prevista una specifica riserva del budget a disposizione.

1.3.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto giovani

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo punto 3.

3 Criteri di ammissibilità

3.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

- a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
- b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
Per le lauree sono ammissibili:
 - 3. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento
 - 4. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
 - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda;
- c) avere età inferiore a 65 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

3.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) presenza in Veneto di almeno una U.T.E. come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503;
- d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane come classificate in allegato ___ del presente provvedimento e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; sono considerate montane le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana e che, nel caso di investimenti fissi, effettuino l'intervento in zona montana e, nel caso di soli investimenti dotazionali, questi siano dislocati in zona montana se trattasi di investimenti fissi per destinazione e funzionali alle strutture produttive, oppure siano prevalentemente utilizzati in zona montana, se trattasi di attrezzature e macchinari che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione. Con utilizzo prevalente in zona montana si intende il fatto che la SAU in cui l'investimento dotazionale viene utilizzato sia dislocata prevalentemente in zona montana;
- e) titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza per l'attivazione del Piano B relativo al comparto lattiero-caseario (Azione 3: 121LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario");
- f) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato utilizzando, anche alternativamente fra loro, uno o più dei parametri sotto riportati:
 - miglioramento del valore aggiunto lordo;
 - miglioramento della qualità delle produzioni;
 - incremento occupazionale;
 - incremento quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
 - riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento all'incremento percentuale di PLV soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP –esclusi vini-, STG, DOC, DOCG) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).

Per la dimostrazione dell'incremento occupazionale si fa riferimento alle ULA presenti in azienda prima e dopo l'intervento.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili, quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% dell'energia proveniente da fonti non rinnovabili utilizzata in azienda in situazione ex ante.

L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene dimostrata mediante l'incremento della superficie, espressa in ettari, riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25% dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsediati dovranno essere inseriti nel piano aziendale previsto dal Pacchetto Giovani B che sostituisce il piano aziendale di cui alla presente lettera.

- f) presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.
- g) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.
- h) impegnarsi a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

Per le domande di adesione alla misura 121_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alla lettera d) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2008, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;

3. Le imprese costituite entro il termine del 28 febbraio 2010, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione della domanda per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:

- a. compilare la scheda di bilancio per l'anno 2009, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno, in quanto, considerata l'ordinaria organizzazione aziendale, in questo primo periodo dell'anno le entrate e le uscite sono scarsamente significative;

utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato all'azienda preesistente nel corso dei cinque anni precedenti la data del termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul presente bando.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Tipo di interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, favoriscano l'adeguamento a particolari norme comunitarie e riducano l'impatto ambientale dell'attività affrontando i temi delle "nuove sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

4.1.1 Azione 121B (Base) - Ammodernamento delle aziende agricole

A. Ammodernamento strutturale

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

B. Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - riduzione dei costi;
 - miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
 - trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

C. Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda .
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà

risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Bagolaro L. (*Celtis australis*), Carpino (*Carpinus betulus*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), Farnia (*Quercus robur* L.), Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Willd.), Gelso bianco (*Morus alba* L.), Gelso nero (*Morus nigra* L.), Nocciolo (*Corylus avellana* L.), Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Orniello L. (*Fraxinus ornus*), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tormentosa (*Paulonia*), Rovere (*Quercus petraea* Mattus.), Roverella (*Quercus pubescens* Willd.). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
 - non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
 - la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.
2. Introduzione di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento mediante:
 - a) il miglioramento dell'efficienza energetica
 - b) la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione).
 3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
 4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
 5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
 6. Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.
 7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

4.1.2 Azione 121LC - Ristrutturazione del settore lattiero-caseario – “NUOVA SFIDA”

Interventi di cui al paragrafo 4.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

4.1.3 121PGB - Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati

Azione 121PGB: Interventi di cui al paragrafo 4.1.1.

Azione 121PGB – LC: Interventi di cui al paragrafo 4.1.2 inerenti il settore lattiero caseario.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

5.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

5.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi drenaggio, sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

5.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a m² 10.000, anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m². Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le *Etichette* o i *Cartellini del Produttore*, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento¹ siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386². Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263³.

Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.

Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

5.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

¹ Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi.

² Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

³ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.

Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato.

Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

5.5 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

5.6 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i.

5.7 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali (fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma del Reg. di attuazione), piante annuali e loro messa a dimora;

5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione;
7. impianti ed attrezzature usati;
8. spese di noleggio attrezzature;
9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
12. IVA;
13. altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

5.8 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di indirizzi procedurali, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali".

6. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria. Per l'azione 121_PGB non si applicano i punteggi di cui al successivo paragrafo 5.1.1 e si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei progetti integrati aziendali.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 15 punti.

A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

6.1.1 PUNTEGGIO

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

1. Priorità di investimento

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni comparto produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Priorità		<div> <div>SNS = Strategica nuove sfide</div> <div>S = Strategica</div> <div>A = Alta</div> <div>M = Media</div> <div>B = Bassa</div> </div>							
		COMPARTO							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
Investimenti			Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per nuovi soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizzazione*
C	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B

M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								
	1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS	SNS
	B) Cambiamenti climatici								
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B
	C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
	1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B	B
	2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

** Le trattrici sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa

*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità
Strategica “Nuove Sfide” (NS)
Strategica (S)
Alta (A)
Media (M)
Bassa (B)

Altri settori. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel comparto della Carne sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “1. Priorità di investimento”, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-comparto produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile.

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del comparto produttivo:

1. il comparto di riferimento viene individuato dalla specificità dell’investimento strutturale o dotazionale proposto;
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il comparto produttivo viene individuato sulla base dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

2. Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)

Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)

Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)
--

Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)

3. Priorità specifica per il settore lattiero caseario

Produzione di Latte “alta qualità” (DM 185/91)
--

4. Impiego di manodopera

Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7

Si fa riferimento al numero di iscritti all'INPS per azienda compresi i familiari. Le ULA (Unità Lavorative Anno) rappresentano il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno; i dipendenti a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA

5. Dislocazione geografica

Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel capitolo 3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale. Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in area D, devono effettuare investimenti strutturali e questi devono essere in area D.
--

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm
--

Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento superiore al 46%

Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale in cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

8. Condizioni dell'imprenditore

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121.

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.
--

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.
--

9. Aderenti a Organizzazioni dei produttori (OP) e loro associazioni (AOP)

Imprese aderenti a OP/AOP

All'interno delle categorie di punteggio 1, 2, 6, 7,8 è attribuibile un solo punteggio.

I punteggi delle categorie 2 e 4 sono alternativi.

6.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 1,2,6,7,8 (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Trattrici:

In zona montana non sono considerate generiche:

1. le trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciattutto;
2. trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandilquame, cassone spandiletame, autocaricante).

Per l'accesso alla categoria qualità delle produzioni:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP –esclusi vini-, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "*protezione transitoria*", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CEE) n. 509/2006, Reg. (CEE) 1493/1999 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP –esclusi vini-, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraaziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato.

Priorità specifica per il settore lattiero caseario.

La produzione di latte "alta qualità" deve essere riconosciuta alla data dell'apertura del bando.

Impiego di manodopera .

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impiego della manodopera, si valuta l'incidenza delle ULA aziendali per ha di SAU. A tali fini le ULA vengono calcolate in base al numero di giornate lavorative

aziendali, nell'anno precedente a quello della domanda, per le quali sono pagati i contributi previdenziali INPS.

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio degli aderenti alle OP/AOP, dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

MISURA/SOTTOMISURA : 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE

AZIONE : 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali

1.Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2.Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti..

3.Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4.Interventi ammissibili

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi localizzati di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili.

5.Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art 14 della LR 52/78.

Si definisce strada forestale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco per l'esecuzione delle operazioni colturali finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste.

Nel caso di strade forestali vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza). Per gli interventi ammissibili le parti fuori foresta non andranno stralciate dal contributo se funzionali all'intera opera e alla superficie boschiva di riferimento.

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'intervento deve possedere i requisiti di redditività e di validità economico finanziaria dimostrabili attraverso l'elaborazione di opportuni indicatori economico-finanziari come di seguito specificato. L'intervento sarà ammesso a contributo se risulterà positiva l'analisi economico finanziaria da effettuarsi seguendo metodiche convenzionali, ovvero mediante l'analisi costi-benefici attuata con diversi livelli di approfondimento relativi all'analisi finanziaria, all'analisi economia convenzionale o all'analisi economica allargata.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Il finanziamento delle strade forestali comporta la loro classificazione e inserimento nell'elenco della viabilità, qualora non già avvenuto, della L.R. 14/1992 e successive modificazioni e la conseguente disciplina in materia di accesso e di circolazione.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992.

Per altri approfondimenti in merito al regime di transitabilità ed alla natura delle opere si faccia riferimento al paragrafo 6.2 dell'allegato "A" alla DGR 28 novembre 2006 n. 3604.

5.1 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni secondo le modalità stabilite dalle procedure generali.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alla stabilità delle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Svantaggi altitudinali	3) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)
Svantaggi orografici	4) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (vedere Allegato I della DGR 199/2008)
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	5) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)
Approccio associativo	7a) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.
Approccio associativo	7b) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008).

Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40% (vedere Allegato I della DGR 199/2008)
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (vedere Allegato I della DGR 199/2008)

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

6.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle priorità e delle condizioni di preferenza si deve fare riferimento a quanto stabilito nelle procedure generali.

MISURA/SOTTOMISURA : 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE

AZIONE : 2 - Miglioramento boschi produttivi

1.Ambito territoriale

Fatte salve le deroghe previste dal bando, l'azione si applica a boschi classificati a funzione produttiva dai soli piani di riassetto forestale redatti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78.

2.Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse dai soggetti beneficiari le Comunità Montane intese come associazioni di Comuni con finalità istituzionali aventi carattere di pubblica utilità, in quanto non compatibili con gli obiettivi dell'Asse 1 in relazione agli aspetti della competitività e delle finalità produttive che sono alla base delle diverse azioni della Misura e che attengono ad investimenti sui patrimoni dei singoli Comuni.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

3.Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

4.Interventi ammissibili

Interventi straordinari di riconversione produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia tramite la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

- a) ricostituzione di boschi degradati;
- b) cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte perticaie da imboschimento - Si tratta di operazioni che consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del temperamento della specie, della fertilità stagionale, dello stadio evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio colturale;
- c) decespugliamento e ripuliture;
- d) interventi nei castagneti da frutto;
- e) diradamenti e tagli fitosanitari;

- f) conversioni da ceduo a fustaia.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1 devono provvedere alla raccolta della biomassa forestale proveniente dai suddetti miglioramenti e alla sua destinazione ad uso energetico.. In altri termini, tutto il materiale di risulta ottenuto dagli interventi selvicolturali realizzati nell'ambito della presente misura dovrà essere trasformato in uno dei due seguenti prodotti che ne individuano inequivocabilmente la sola destinazione energetica:

- cippato;
- legna a pezzi.

Qualora la destinazione prescelta fosse la produzione di “legna a pezzi”, la relativa depezzatura dovrà essere effettuata in modo tale da generare assortimenti di lunghezza pari o inferiore ai due metri. Al fine di consentire la tracciabilità del materiale destinato ad uso energetico tali assortimenti dovranno essere allestiti e permanere all'imposto/presso azienda per il periodo necessario all'effettuazione del collaudo da parte di AVEPA.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

L'intervento deve ricadere all'interno di particelle assestamentali classificate come produttive dai rispettivi piani di cui al comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78. Detti piani possono essere in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno iniziati i lavori. Il tecnico è tenuto a dichiarare lo stato di attuazione del piano, lo stato del relativo iter amministrativo e le caratteristiche dei soprassuoli oggetto di intervento.

La dimensione della proprietà al di sopra della quale gli investimenti si basano sui piani di gestione forestale è fissata in 30 ha. In altri termini la presenza di un piano di assestamento forestale è richiesta solo per le proprietà con una superficie boscata, ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78, superiore a 30 Ha. Fatta salva la deroga di cui al capoverso successivo i boschi il cui piano sia in fase di prima compilazione o non pianificati devono possedere i connotati di produttività individuati dalla DGR 158/97 oppure appartenere ad una delle seguenti tipologie forestali⁴ di cui all'allegato A del presente bando per le quali è riconosciuto un indice di fertilità relativa medio-alta.

Fermo restando l'obbligo della presenza di un piano di riassetto forestale redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78, gli interventi a carico dei castagneti da frutto possono essere finanziati indipendentemente dalla funzione attribuita alla particella assestamentale.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta “benzina alchilata”.

L'uso dei carburanti e oli ecologici dovrà corrispondere ad una spesa variabile tra i 3 ed i 5 €/mc. di legname utilizzato secondo quanto evidenziato nell'Allegato 3 del PSR (paragrafo “Nota sull'uso carburanti e oli ecologici per gli interventi selvicolturali”).

⁴ Ai fini dell'individuazione della tipologia forestale si fa riferimento alla pubblicazione di Abramo E. - Andrich O. - Carraro G. - Cassol M. - Corona P. - Del Favero R. - Disegna M. - Giaggio C. - Lasen C. - Marchetti M. - Savio D. - Zen S., “Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre (VE), 2000 e nella Carta Regionale dei tipi forestali - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre (VE), 2006

I miglioramenti boschivi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni.

5.1 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Nel soprassuolo oggetto di miglioramento boschivo sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali purchè non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alla stabilità delle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore
Aree pianificate	1) Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Svantaggi altitudinali	3) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)
Svantaggi orografici	4) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (vedere Allegato I e J alla DGR 199/2008)
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	5) Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Proprietario in possesso di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento ⁵ (vedi nota 4).
Approccio associativo	7) Associazioni, consorzi di proprietari o Regole e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%
Tipologia di riferimento	10) Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 6).

⁵ Nell'ambito della presente misura sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- requisiti di cui alla Norma EN 303-5 per potenze inferiori a 300 KW;
- coefficiente di rendimento superiore all'82% per potenze uguale o superiore a 300 KW.

Approccio minifiliera per l'autoconsumo di biomassa forestale	Proprietario che dimostra di aver attivato una minifiliera legno-energia (possesso oltre che di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento anche di cippatrice o depezzatrice) (vedi nota 4).
Incentivazione delle produzioni forestali secondarie	Interventi in castagneti da frutto a marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta)

Ai fini della attribuzione dei punteggi 4 (Svantaggi orografici), 8 (Indice di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'Allegato I della DGR 199/2008 relativa ai Comuni montani e parzialmente montani, ed alla tabella di cui all'Allegato J della DGR 199/2008 per i Comuni non montani.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano. Per le proprietà di entità superiori ai 30 ha il punteggio per la presenza del piano di riassetto non è attribuibile trattandosi di un prerequisito.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Ai fini dell'accesso alla priorità la caldaia deve essere compatibile, per tipologia di combustibile, con il materiale legnoso prodotto dal miglioramento (cippato o legna a pezzi) .

Nota 5. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

Nota 6. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

6.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

MISURA : 122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE
AZIONE : 3 – Investimenti per la prima lavorazione del legname

1.Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale .

2.Soggetti richiedenti

- a) Proprietari e detentori di boschi singoli o associati.
- b) Imprese forestali, collegate ai proprietari da contratti significativi di utilizzazione e/o gestione boschiva.

3.Criteri di ammissibilità

Per quanto attiene ai proprietari boschivi, questi devono essere in possesso di boschi pianificati, ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, se la proprietà boscata supera i 30 ha, e dimostrare di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera b) del successivo punto 3.1.1. L'organizzazione propria, in quanto tale, deve essere dotata di personale dipendente oltre che di mezzi e materiali necessari alla gestione forestale della proprietà. Il richiedente deve , quindi, poter servirsi di collaboratori specializzati che ordinariamente provvedono alla gestione delle cure selvicolturali (es: squadra di operai).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti nel caso in cui:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006.

Tutti i soggetti che operano in bosco per l'esecuzione di interventi selvicolturali, devono essere dotati di patentino di idoneità forestale. Nel caso di imprese forestali deve essere dimostrato il conseguimento di un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 €, entro 3 anni dall'insediamento.

Tale fatturato può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa forestale operi prevalentemente come contoterzista individuato ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 29 marzo 2004. n. 99.

Le imprese forestali devono, inoltre, possedere uno o più contratti di vendita o capitoli tecnici sottoscritti tra le parti (per gli enti pubblici regolati dal Capitolato Tecnico di cui alla DGR 69/97) o contratti di gestione boschiva in corso di validità con i proprietari di boschi, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 30 del paragrafo 4 del Reg. CE 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Detti contratti devono esser e significativi alternativamente in termini di durata, massa gestita o superficie condotta, in relazione all'entità dell'investimento.

La presenza di contratti di gestione boschiva o contratti di vendita dovrà coprire un arco temporale di almeno 4 anni di cui almeno 3 successivi alla data di presentazione della domanda.

Tutti i beneficiari devono impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

4.Interventi ammissibili

Gli interventi riguardano l'acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di operazioni selvicolturali a carico delle superfici boscate e all'esecuzione di opere di cui al successivo punto b) effettuate all'interno dei boschi o all'imposto⁶.

- a) Acquisto di attrezzature specialistiche per il taglio, l'allestimento e l'esbosco del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, depezzatrici, scortecciatrici, macinatori forestali, caricatori di biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- b) Creazione di piazzali di deposito del legname e della biomassa forestale per l'accumulo temporaneo all'imposto e creazione di teleferiche fisse ;
- c) Costi generali connessi alla realizzazione di tali opere di cui al punto a) e b).

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25%.

I progetti relativi alla creazione di piazzali di deposito e di teleferiche fisse devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

5.1 – Durata degli impegni/Vincoli

Tutte le attrezzature acquistate con i contributi di cui al presente bando non devono essere vendute prima dei 5 anni dalla data fissata dalle procedure generali; per i piazzali di deposito e le teleferiche fisse è previsto un vincolo di immodificabilità di 7 anni dalla data fissata dalle procedure generali.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Riduzione degli impatti ambientali.	Uso di pneumatici a larga sezione, semicingolature, catene forestali per ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro complesso l'impatto al suolo (esempio: gru a cavo).
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (vedi nota 1) .
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia titolare sia di proprietà boschiva sia di attività di taglio, allestimento ed esbosco.
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista harvester e forwarder o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR

⁶ Per imposto si intende un piazzale di raccolta del legname raggiungibile da una strada camionabile

	199/2008).
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole.
Interventi finalizzati alla realizzazione della filiera foresta - legno - energia.	Il punteggio si attribuisce al proprietario forestale che acquista cippatrici da impiegare in bosco

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della pubblicazione del bando. Ovvero, la proprietà o l'impresa deve essere riconosciuta e risultare inserita nell'atto deliberativo dell'Ente di certificazione.

6.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo della spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE

Alla luce delle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009, riguardanti in particolar modo l’inserimento delle cosiddette “nuove sfide” al fine di rispondere alle priorità individuate nell’ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE del 19 gennaio 2009), la misura viene attivata attraverso due tipologie di piani aziendali:

PIANO A: vi possono accedere le imprese di tutti i comparti produttivi ad eccezione di quelle del settore lattiero caseario

PIANO B: riservato alle imprese del settore lattiero caseario, suddiviso in due azioni:

- AZIONE 1 riservata alle microimprese del comparto lattiero-caseario che effettuano investimenti in una UTE ubicata in zona montana viene finanziata con i fondi supplementari di cui all’articolo 16 bis del Reg. CE 1698/2005
- AZIONE 2 riservata a tutte le altre imprese del settore.

1. - AMBITO TERRITORIALE

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale.

2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli).

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
- b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

3 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento. Per imprese di nuova costituzione, e quindi prive di bilanci approvati il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e i criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

4. - INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di stabilimenti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;
- c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
- e. investimenti strutturali e rotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC;
- f. investimenti diretti alle "nuove sfide":
 - f1) al miglioramento dell'efficienza energetica:
 - ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'isolamento termico
 - f2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
 - realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione;
 - realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - f3) gestione delle risorse idriche:
 - impianti di trattamento delle acque di scarico;
 - f4) ristrutturazione del settore lattiero-caseario orientata alle produzioni di qualità, al latte alta qualità, alla valorizzazione delle imprese di trasformazione in zona montana, privilegiando il consolidamento dei rapporti tra le imprese agroalimentari e le aziende agricole produttrici attraverso specifici contratti di fornitura:
 - investimenti aventi ad oggetto le produzioni di qualità (latte alta qualità, formaggi DOP e STG)
 - investimenti per le microimprese montane
 - realizzazione di nuovi stabilimenti a seguito di processi di fusione
 - acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità del prodotto;
 - investimenti per miglioramento della rete logistica aziendale;
 - investimenti relativi alle "nuove sfide" di cui ai punti f1), f2), f3).

5 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione.
- b) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- c) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- f) spese di noleggio attrezzature;
- g) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- h) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- i) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- j) tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali".

5.1 – Durata degli impegni

A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono i regolamentati con le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

B) Contratti di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a stipulare contratti di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria ;

Tali contratti di fornitura avranno durata per i tre anni successivi all'anno solare nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, l'elenco dei produttori agricoli o delle aziende di trasformazione e commercializzazione con cui stipulerà per i tre anni successivi contratti di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate.

Limitatamente al settore della carne le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l'elenco dei macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purché questi ultimi forniscano un elenco che identifichi gli allevatori fornitori dei capi da macellare.

I contratti di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare/commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento .

I contratti di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio sulla base di disposizioni statutarie dell'impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.)

C) Controlli ex post

Ai fini del rispetto dei contratti di fornitura (precedente punto B) fra contraente beneficiario e produttori agricoli conferenti/ fornitori o imprese di trasformazione dei prodotti trattati, le imprese beneficiarie, saranno oggetto di controlli in loco nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di intervento contributivo.

Qualora durante tali controlli si constati che la percentuale di materia prima proveniente da produttori agricoli o di quella trasformata, risultante dal controllo rispetto alla materia prima complessivamente lavorata nell'anno di riferimento, è inferiore alla percentuale minima del 70%, si procede al recupero del contributo erogato proporzionalmente alla differenza accertata al momento del controllo.

In particolare, salvo i casi di forza maggiore come definiti negli "Indirizzi procedurali" ed opportunamente valutati dall'AVEPA, il contributo pubblico accertato a seguito della domanda di saldo viene ridotto della differenza constatata, se quest'ultima supera del 3%, ma non più del 20%, la percentuale accertata.

Qualora la differenza constatata sia superiore al 20% della percentuale accertata, l'interessato decade interamente dai benefici ricevuti e gli uffici competenti avviano le procedure di revoca del contributo.

6 - CRITERI DI SELEZIONE

A) Piano A, piano B azione 2.

6.1 – Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore, che raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate , applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.:

1) qualità degli investimenti:

Gli investimenti dovranno essere classificati in base alle priorità stabilite per ogni singolo settore indicate al capitolo 5.2.4. del PSR 2007-2013 e nella tabella 8.2 del presente bando.

Per i comparti non ricompresi nella tabella 8.2 il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali ; Lattiero-caseario e carne per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione della relativa produzione ottenuta.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità investimenti
Strategica nuove sfide (SNS)
Strategica (S)
Alta (A)
Media (M)
Bassa (B)

Il punteggio viene calcolato come media ponderata dei punti delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Fatto salvo quanto previsto negli indirizzi procedurali in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimenti, rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora a seguito di tale verifica la domanda non rientrasse tra quelle finanziabili si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) - numero di produttori di base fornitori di materia prima

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati e devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi che da essi derivano.

N. produttori
> 1000
$750 < n \leq 1000$
$500 < n \leq 750$
$400 < n \leq 500$
$300 < n \leq 400$
$200 < n \leq 300$,
$100 < n \leq 200$
$50 < n \leq 100$,

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori coinvolti si adottano i seguenti criteri:

- in riferimento alle imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima, la media dell'ultimo biennio considerato dei soci conferenti;
- in riferimento alle imprese non gestite dai produttori agricoli, la media dell'ultimo biennio considerato dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima, considerando, nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa di trasformazione.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base dei contratti stipulati e dell'elenco di soci conferenti, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli presentati in domanda , ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all'esclusione della domanda da quelle finanziabili.

- 3) percentuale della quantità di prodotto trasformato di qualità riconosciuto o in corso di riconoscimento commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata:

I sistemi di qualità riconosciuti sono i seguenti: DOC, DOCG, DOP, IGP (esclusi i vini), STG, Biologico (reg CE 834/2007 e reg. CE 889/2008)

% Quantità
$< 80 \leq 100$
$70 < x \leq 80$
$60 < x \leq 70$
$50 < x \leq 60$
$40 < x \leq 50$
$30 < x \leq 40$
$20 < x \leq 30$
$10 < x < 20$

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto di qualità dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per prodotti di qualità in corso di riconoscimento si intendono quelli per i quali, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia stato concluso l'iter per la valutazione MIPAAF e sia stata svolta la pubblica audizione.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento

- 4) Percentuale della quantità di prodotto trasformato con certificazione di rintracciabilità (UNI 10939:2001, UNI 11020:2002, ISO 22005:2008) commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata

% Quantità
$< 80 \leq 100$
$50 < x \leq 80$
$30 < x \leq 50$
$20 < x \leq 30$

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto con certificazione volontaria, dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento

Se la certificazione si riferisce a latte ad alta qualità (D.M. 185/91 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità») i punteggi vengono raddoppiati

- 5) Possesso di certificazione di processo GLOBALGAP/EUREPGAP, BRC, IFS per lo stabilimento oggetto d'investimento.

Ai fini del riconoscimento del punteggio la certificazione, dovrà riferirsi all'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

- 6) Tipologia soggetto beneficiario

A) Alle microimprese situate in "Aree con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel cap. 3.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale e per investimenti effettuati in tali zone, al fine di sostenere l'ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una situazione ambientale e logistica di effettiva difficoltà.

B) Esclusivamente per i settori ortofrutticolo e oleicolo.

Come previsto dal capitolo 10 del PSR “Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all’allegato I al Reg. CE n. 1974/2006” occorre riservare a favore delle OP e dei soci OP una specifica priorità di accesso.

Al fine di garantire questa priorità all’atto della formazione delle specifiche graduatorie settoriali vengono quindi assegnate alle domande presentate dai soci OP, da OP e AOP nei settori ortofrutticolo e oleicolo un punteggio di partenza (superiore alla somma dei singoli punti derivanti da tutti i criteri di priorità finora elencati).

B) PIANO B AZIONE 1 (microimprese lattiero casearie di montagna)

Per le domande presentate nell’ambito dell’azione 2 valgono le stesse priorità e punteggi sopra specificati ad eccezione della priorità di cui al punto 2) “numero di produttori di base fornitori di materia prima” . Per questo parametro vengono assegnati punti in funzione della numerosità dei produttore di base.

6.2 Preferenze

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio più giovane.

Tabella 8.2 Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

PRIORITA'		Strategica nuove sfide (SNS)	Strategica (S)	alta (A)	Media (M)	Bassa (B)		
INVESTIMENTI		GRANDI COLTURE	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO-VIVAISMO	VITIVINICOLO e OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
A	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	S Acquisizioni fusioni delocalizzazioni*	S	S delocalizzazioni e fusioni*	A	S delocalizzazioni e fusioni*	S fusioni o con dismissione di pari capacità*	A terza e quarta lavorazione*
B	Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	S	S	S	A	A	A	S terza e quarta lavorazione*
C	Adeguamento delle linee produttive a sistemi di gestione qualità, ambientale, rintracciabilità ed etichettatura	S	S	S	S	S	S	S
D	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.	M	B	A	S	S	S	S terza e quarta lavorazione*
E	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC	S	B	S	S	S	S	S
F	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle nuove sfide							
F 1	Miglioramento dell'efficienza energetica, ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiale da costruzione che migliorino l'isolamento termico	B	B	SNS	SNS	B	B	SNS
F 2	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: - realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti delle lavorazioni	SNS	B	SNS	SNS	B	SNS	SNS
F 3	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: Realizzazione di impianti fotovoltaici	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
F 4	Gestione delle risorse idriche impianti di trattamento delle acque di scarico	SNS (solo oleoproteaginosi)	B	SNS (Solo impianti di trasformazione)	B	SNS	SNS	SNS

(*) In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore. Ciò non vale per gli investimenti con priorità "strategica nuove sfide".

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOMISURA FORESTALE

AZIONE 1: Investimenti per la seconda lavorazione del legname

1.Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

Gli interventi successivi alla seconda lavorazione sono ammessi esclusivamente nelle zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato G alla DGR n. 199/2008), limitatamente alla produzione di semilavorati o prodotti destinati all'arredo esterno o ambientale.

2.Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) Altri operatori del settore foresta-legno;
- d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004.

3.Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) e d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁷, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata, di attività di natura forestale desumibile da adeguata documentazione come per esempio la visura camerale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

4.Interventi ammissibili

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari (es: pallet);
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame e per la produzione di prodotti assortimentati;
- c) Acquisti di macchinari per lavorazioni successive, nei limiti riportati al punto 3.2, come semilavorati, compresa la produzione di materiali per tetti ed imballaggi;
- d) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine;
- e) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche⁸, piazzali di deposito e ricoveri per legname e mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione del legname; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un

⁷ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

⁸ Per piattaforma logistica si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura del legname.

organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.

- f) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera e) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali.

Sono ammessi interventi successivi alla seconda lavorazione, limitatamente alle zone di montagna. In altri termini solo nelle zone montane sono ammessi a contributo macchinari destinati alla produzione di semilavorati per:

- l'arredo esterno (staccionate, componenti per aree di sosta, ecc.);
- l'arredo ambientale (componenti per strutture di avvistamento, capanni, componenti per la cartellonistica, ecc.);
- prodotti assortimentati e semilavorati per edilizia (coperture in legno tipiche o tradizionali, perline, elementi per terrazzi, ecc.) e per imballaggi.

Sono esclusi interventi finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e serramenti).

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Adeguate livello di innovazione tecnologica	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.
Innovazione tecnologica connessa alla riduzione degli impatti ambientali.	Adozione di opportune tecnologie utili alla riduzione dell'inquinamento acustico
Diversificazione del prodotto	Acquisto di macchinari per nuove tipologie di produzioni non ordinarie per il segmento produttivo (es: pannelli, giuntati, lamellari)
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o Regole o ai beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008).

Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'Allegato G alla dgr 199/2008
--------------	---

6.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOMISURA FORESTALE

AZIONE 2: Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici

1. Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. In particolare:

- a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) Altri operatori del settore foresta-legno;
- d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004;

3. Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) d) ed e) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁹, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore d almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata di attività di natura forestale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

4. Interventi ammissibili

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari connesse alla trasformazione della biomassa forestale a fini energetici, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto della biomassa in conto proprio;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.);
- c) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- d) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche¹⁰, piazzali di deposito e ricoveri per mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione della biomassa forestale; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.

⁹ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

¹⁰ Per piattaforma logistica si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura del legname.

- e) Investimenti per l'acquisto e l'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa legnosa (legno, pellet, cippato, bricchetti, ecc...) di origine forestale destinata ad un utilizzo prevalente all'interno dell'impresa e per il solo soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
- f) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- g) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e agli acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali.

Le imprese richiedenti operanti nel settore della trasformazione del legname (es. segherie) devono essere in possesso di centrale termica/caldaia a biomasse forestali o acquistarla nell'ambito della presente azione.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

5.1– Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Riduzione degli impatti ambientali.	Acquisto di impianti termici con un coefficiente di rendimento uguale o maggiore al 95%
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC o FSC per i richiedenti proprietari forestali (vedi nota 1)
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia proprietario forestale
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.
Approccio associativo	Il punteggio si applica qualora il richiedente sia un' associazione, o un consorzio di proprietari o una Regola o ai beneficiari che hanno aderito

	ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008).
Diversificazione del prodotto	Produzione di differenti tipologie di combustibile legnoso (es: sia legna a pezzi che cippato)
Aumento del valore aggiunto	L'aumento del valore del prodotto ottenuto dalla trasformazione è superiore al valore del prezzo medio di mercato dello stesso non trasformato.
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'Allegato G della dgr 199/2008

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della presentazione della domanda.

6.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

MISURA/SOTTOMISURA : 125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA
AZIONE : 1 - Viabilità infrastrutturale

1.Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2.Soggetti richiedenti

Amministrazioni comunali singole e Comunità Montane.

3.Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.

E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.

Le strade di servizio all'interno delle malghe sono escluse dal contributo.

4.Interventi ammissibili

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili.

5.Condizioni di ammissibilità degli interventi

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare qualora abbiano finalità, oltre che produttiva, anche turistico-ricreativa e protettiva (es: protezione ed estinzione degli incendi boschivi) e siano quindi in grado di garantire un uso multifunzionale dei boschi e/o pascoli a cui afferiscono.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

5.1 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alla stabilità delle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1400 m: tra 1000 e 1400 m: (Vedi nota 2)
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: c) maggiore del 60% d) maggiore del 40%

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato "I" della DGR 199/2008.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

6.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata in funzione dell'entità della spesa ammessa con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Entità dell'intervento	Spesa ammessa a contributo	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA.

AZIONE: n. 2 - Miglioramenti infrastrutturali delle malghe

1.Ambito territoriale

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2.Soggetti richiedenti

- a- Comuni
- b- Altri Enti Pubblici
- c- Proprietà collettive (Regole e comunioni familiari)
- d- Consorzi tra proprietari di malghe
- e- Associazioni tra proprietari di malghe, riconosciute ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361.

3.Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è “un’unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito”.

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

I Consorzi e le Associazioni tra proprietari di malghe devono presentare i seguenti requisiti:

- lo statuto/atto costitutivo deve prevedere tra le proprie finalità la realizzazione degli interventi di cui alla presente Azione;
- i soggetti rappresentati devono essere proprietari di malghe.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di codice fiscale (CUAA)

E' obbligatoria la destinazione a monticazione delle malghe a seguito degli interventi effettuati nell'ambito della presente azione.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4.Interventi ammissibili

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

4.1- Interventi

Sono da considerarsi infrastrutture, ai fini dell'ammissibilità, le opere a rete per il trasporto dei materiali energetici, (gasdotti, elettrodotti), di comunicazione (rete telefonica), delle risorse idriche (acquedotti), di scarico (fognature). Nello specifico, per il miglioramento fondiario infrastrutturale della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

- a. interventi di elettrificazione e di allacciamento telefonico e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili;
- b. costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione e di riscaldamento dell'acqua, di scarico (fognature);
- c. interventi finalizzati alla realizzazione/ripristino di aree adibite all'abbeveraggio del bestiame e di vasche per la raccolta delle acque meteoriche;

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I limiti e le condizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso degli elettrodotti per i quali l'intervento può essere finanziato sulla base del preventivo elaborato da parte del gestore della rete.

Sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli degradati.

Non sono ammessi a contributo gli interventi già finanziati, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aree protette	Aree a parco
Svantaggi altitudinali	- sopra i 1400 m. slm; - tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando
Presenza di attività agrituristiche	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)
Riduzione degli impatti ambientali	Adozione di soluzioni eco-compatibili per quanto riguarda i materiali impiegati, le tecnologie adottate e l'organizzazione esecutiva degli interventi
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 3)
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento (vedi nota 4): - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno precedente alla pubblicazione del bando deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

Nota 3. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 4 Ai fini della attribuzione dei punteggi per svantaggi orografici si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato "I" della DGR 199/2008.

6.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessa più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

MISURA : 132- PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1.Ambito territoriale

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

2.Soggetti richiedenti

Possono aderire alla misura le imprese agricole con sede di un almeno una UTE (unità tecnico-economica) ubicata in Regione Veneto , singole o associate, iscritte alla CCIAA .

3.Criteri di ammissibilità

Per poter partecipare alla misura, le imprese agricole devono aderire ad uno dei sistemi di qualità -previsti dal regolamento CE n. CE 1774/2006 e riportati in allegato 1 al presente bando- con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina, con le seguenti specifiche:

- a. nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore agricolo che adegua tutta l'azienda al disciplinare;
- b. nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.

4.Interventi ammissibili

Con riferimenti a tali sistemi previsti, possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie :

- costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema

5.Condizioni di ammissibilità degli interventi

L'aiuto viene concesso al massimo per tre anni , consecutivi, per ciascuna azienda agricola.

La domanda di pagamento della misura dovrà essere comunque presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale .

Il periodo d'impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento. Nei 30 gg. successivi alla scadenza di ogni anno e per i tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento, dovrà essere presentata domanda di pagamento per le spese sostenute e rendicontate nell'anno precedente.

6.Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

La partecipazione al bando potrà avvenire:

- a) nell'ambito del PG - Pacchetto giovani
- b) come domanda singola secondo i seguenti criteri di punteggio:

b1) sistema di qualità;

- denominazione DOP e IGP il cui regolamento CE di registrazione è successivo alla data del 1 dicembre 2007;
- sistema qualità Legge regionale n.12/2001;
- altre DOP e IGP, vini DOC e DOCG, produzione biologica.

b2) altre priorità:

- ubicazione azienda in zona montana;
- adesione ad OP- organizzazioni di produttori o AOP riconosciute

I punteggi b1) e b2) vanno sommati.

6.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Nella domanda singola, in caso di parità di punteggio, verrà seguito l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo preferenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno/mese/anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore più giovane.

Nell'ambito del PG si applicano gli elementi di preferenza previsti per la mis. 112.

MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

1.Ambito territoriale

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

2.Soggetti richiedenti

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente bando, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale fra quelli previsti dal regolamento CE n. 1783/2003, i seguenti soggetti a carattere associativo:

A) Prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 509/2006 e 510/2006 (DOP, IGP e specialità tradizionali garantite), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 titolo VI, e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;
- consorzi o associazioni di produttori biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95;

B) Prodotti conformi a sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati (comma 3, art.24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi) aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e regionali riconosciuti

3.Criteri di ammissibilità

Le misure di sostegno sono consentite esclusivamente per quanto riguarda i seguenti prodotti agricoli e agroalimentari destinati al consumo umano, esclusi i prodotti della pesca, ricompresi in sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale – secondo i criteri fissati dal Regolamento CE n. 1783/2003 -, elencati nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2006-2013.

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE 2092/91
- b) Prodotti DOP-IGP (Regolamento CE 510/2006)
 - Formaggio Asiago D.O.P.
 - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
 - Formaggio Montasio D.O.P.
 - Formaggio Grana Padano D.O.P.
 - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
 - Formaggio Taleggio D.O.P.
 - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
 - Sopressa Vicentina D.O.P.
 - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
 - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
 - Asparago Bianco di Bassano DOP
 - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
 - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
 - Ciliegia di Marostica I.G.P.
 - Marrone di San Zeno D.O.P.
 - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.

- Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
- Mortadella Bologna IGP
- Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
- Zampone di Modena IGP
- Cotechino di Modena IGP

c) Prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del Regolamento CE 509/2006):

- Mozzarella STG

d) Vini a denominazione d’origine (Regolamento CE n. 1493/99 titolo VI) per i quali il Consorzio di tutela - o un altro organismo- sia stato incaricato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all’effettuazione dell’attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

- Bardolino, Bardolino superiore,
- Bianco di Custoza,
- Valpolicella,
- Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
- Colli Euganei,
- Conegliano-Valdobbiadene
- Lugana
- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini

e) Prodotti a Marchio Regionale (Legge Regionale n.12/2001 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”). ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/201 – Italia Veneto, relativamente ai seguenti prodotti, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i relativi disciplinari di produzione:

- Prodotti ortofrutticoli: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, cipolle, patate, pomodoro da mensa, peperone.
- Prodotti zootecnici: carne di vitellone, vitello a carne bianca, latte alimentare.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale, la percentuale di prodotto DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel Veneto, perchè sia possibile beneficiare dell’aiuto, deve essere pari almeno al 15% sul totale.

4.Interventi ammissibili

Possono essere oggetto di sostegno con il presente bando gli interventi di seguito elencati – distintamente per ciascuna delle attività previste dalla misura - realizzati esclusivamente sul mercato interno e relativi ai soli prodotti descritti nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e specificati al precedente punto 2.2:

Attività di informazione:

- informazione su regimi comunitari (DOP, IGP, STG), di produzione biologica, sui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso scuole e famiglie;
- informazione nei confronti di operatori economici.

Attività promozionali a carattere pubblicitario:

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;

- realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo e pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla Misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
- campagne di pubbliche relazioni.

Attività promozionali in senso lato:

- consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica;
- organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni autonome;
- iniziative di diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti interessati dalla Misura 133.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della misura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché in materia di marchi regionali di qualità, attenendosi scrupolosamente ai documenti di seguito indicati e ciò anche al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

In particolare, si fa riferimento agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare al sottocapitolo VI.D. riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli".

In ragione delle norme sopra citate, sono assolutamente escluse dagli aiuti le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne pubblicitarie che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi puri e semplici aiuti al funzionamento e non possono quindi essere giustificati ed ammessi all'intervento pubblico.

Gli aiuti relativi agli interventi di cui al punto 3.1.1 "Attività promozionali in senso lato", riguardanti "consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica" potranno essere concessi solo se tali consulenze risulteranno propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione di azioni a carattere pubblicitario e/o promozionale in senso lato ricomprese nel piano di interventi complessivo proposto dal richiedente.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati, per la realizzazione dello stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000.

Nel caso di produzioni non esclusive del territorio regionale, la percentuale di prodotto regionale può essere stimata anche in riferimento alla trasformazione del prodotto medesimo entro il territorio regionale.

6. Criteri di selezione

6.1 Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Zone (definizione)	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute nelle zone D: per più del 60%
Zone (definizione)	Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C per più del 60%
Produzioni di dimensioni piccole e medie	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto: <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 5 milioni di euro - compreso fra 5 e 10 milioni di euro - compreso fra 10 e 20 milioni di euro
Carattere regionale della produzione	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute per il 100% in Veneto

Progetto orientato all'informazione ai consumatori	Quota della spesa del progetto destinata alle attività a carattere informativo: - superiore al 75% - compresa fra il 50 e il 75% %
Progetto orientato a favorire gli sbocchi commerciali nel mercato interno	Quota della spesa destinata alla promozione del prodotto sul mercato UE (non nazionale): - superiore al 50% - compresa fra il 25 e il 50%

I punteggi di priorità sopra indicati sono cumulabili.

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C e D	Percentuale della produzione certificata ottenuta nelle zone C e D	1
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto (preferenza accordata alle produzioni on fatturato più basso)	2

MISURA: 311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

AZIONE : 1 - Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali

1.Ambito territoriale

L'attuazione della misura/azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A) e delle aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale.

2.Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3.Criteri di ammissibilità

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA.

Rispetto dei limiti stabiliti dal regime "de minimis" ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01).

Ubicazione UTE (Unità tecnico economica) nel territorio regionale.

Le imprese già iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici non possono presentare domanda per interventi strutturali e attrezzature per attività di ospitalità collegate all'attività di servizio di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere d) ed e) sulla presente misura.

I richiedenti per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 dovranno presentare con la domanda di aiuto una lettera di intenti sottoscritta dal responsabile individuato da ciascun Ente richiamato al medesimo punto, da cui risulti evidente l'interesse dell'Ente allo svolgimento delle attività di servizio che l'impresa agricola sarà in grado di offrire a seguito della realizzazione degli investimenti.

4.Interventi ammissibili

4.1 - Tipo di interventi previsti

Investimenti strutturali e acquisto di attrezzature necessari per la realizzazione nell'azienda agricola di attività di:

1: Fattoria Sociale

1.1 offerta delle seguenti tipologie, individuate e definite negli allegati A e B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007:

- a) micro-nidi (allegato A)
- b) servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (allegato B)
- c) servizi ludico-ricreativi/ludoteche (allegato B)
- d) mini alloggi per anziani (allegato B)
- e) comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità (allegato B)

1.2 offerta di servizio di nido in famiglia

1.3 offerta di servizi, realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni, finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e relazionale (ad esempio: attività assistita con l'impiego di animali, horticultural therapy, ecc.), all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili.

Ai fini del presente bando, le imprese agricole gestori delle tipologie di offerta di cui al punto 1.1 e fornitrici di servizi di cui al punto 1.2 e 1.3 ,vengono definite Fattorie sociali.

- Fattoria Didattica come definita dalla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003.

- Trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali, al fine di ottenere prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, con esclusione di interventi per la produzione di energia.

4.1.1 Interventi

- ristrutturazione, adeguamento di fabbricati al fine di realizzare stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o adeguarli ai relativi standard previsti dalle normative specifiche (es. DGR n. 70/2003, DGR n. 84/2007, normative igieniche sanitarie, ecc.) anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- acquisto attrezzature e beni durevoli funzionali allo svolgimento dei servizi e attività;
- realizzazione di percorsi didattici (solo per le attività 1.1 b, 1.3, 2);
- sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le attività attuate ai sensi della presente Misura sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

Le produzioni artigianali e la trasformazione verso prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato dovranno quindi essere ottenute prevalentemente con le produzioni dell'impresa agricola.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di fabbricati potranno riguardare solo gli immobili esistenti, già al servizio dell'impresa agricola.

Non sono ammesse nuove costruzioni mentre possono essere realizzati piccoli ampliamenti finalizzati all'adeguamento a norme di carattere igienico sanitario, a volumi tecnici e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1 lettera a), devono ottenere l'opportuna autorizzazione secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere b), c), d), e), devono presentare la dichiarazione di avvio delle attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

Per gli interventi relativi alle attività di cui al punto *1.1.d. Mini alloggi per anziani e 1.1.e. Comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità*, l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'art. 9 della LR n. 9/1997 e l'approvazione del Piano Agriturismo Aziendale dovrà avvenire comunque entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi.

Il Piano Agriturismo Aziendale approvato dovrà prevedere esclusivamente l'attività di ospitalità nell'ambito "mini alloggi per anziani" oppure "comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità" di cui all'allegato B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007.

Non sono ammessi a beneficio gli interventi relativi alle attività sopra citate se le medesime non siano previste dal Piano Agriturismo Aziendale, di cui all'art. 4 della LR n. 9/1997.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.2 (nidi in famiglia) dovranno attenersi a quanto previsto dalle normative in materia, vigenti a livello regionale, in particolare per quanto concerne i requisiti e le modalità definiti nell'ambito del Progetto sperimentale "*Nido in famiglia*" approvato con DGR n. 674 del 18 marzo 2008.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 collegati all'offerta di attività assistite con animali, dovranno presentare una comunicazione all'AUSL competente per territorio, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. La comunicazione, dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale.

I soggetti beneficiari di interventi relativi alle Fattorie didattiche devono risultare iscritti all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche di cui alla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003, considerando comunque utile l'iscrizione avvenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

5.1 - Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento è precisato dalle norme generali.

5.2 – Norme obbligatorie (art. 26 punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006)

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni.

6. Criteri di selezione

6.1 - Priorità e punteggi

Graduatoria area C-D

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Soggetti beneficiari donne	
Progetti che prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa totale
Progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale

Graduatoria area B

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Iniziativa realizzata in area B1	Localizzazione sede degli interventi
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	UDE comprese fra 5 e 20
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE Tabacco (1441)
Soggetti beneficiari donne	
Iniziativa realizzata in area parco	Localizzazione sede degli interventi
Progetti che prevedono l'installazione di	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20%

pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	della spesa ammessa. totale
Progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale

La priorità "Soggetti beneficiari donne" inserita in entrambe le graduatorie viene così valutata:

- Ditta individuale: condotta da una donna
- Società di persone: rappresentante legale donna
- Società di capitale: rappresentante legale donna
- Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da donne

E' ammesso il cumulo dei punteggi sia per la graduatoria area C-D che per la graduatoria area B.

6.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

Per entrambe le graduatorie verrà data preferenza alle domande presentate dai richiedenti più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

MISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole

AZIONE: 2 - Sviluppo dell'ospitalità agrituristica

1. Ambito territoriale

L'attuazione dell'Azione 2 riguarda i comuni non ricompresi negli Ambiti Territoriali designati dei Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati con la DGR n. 545/2009, ai sensi dell'asse 4 – Leader, secondo l'elenco di cui all'allegato al presente bando e i poli urbani (Area A).

2. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c..

3. Criteri di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono risultare iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici di cui alla vigente normativa regionale (art.9, Legge regionale 18 aprile 1997 n. 9) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

4. Interventi ammissibili

- a. Investimenti strutturali su fabbricati già esistenti, acquisto di attrezzature e dotazioni per:
 - ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi;
 - adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti;
 - attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti.
- b. Implementazione dei sistemi di qualità certificata (Certificazione ISO 9001, ISO 14001, ECOLABEL servizi)

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

5.1 - Limiti e condizioni

Limiti massimi di spesa ammessa relativi a:

- Arredamento e/o attrezzature per attività di ospitalità
 - ✓ per ogni posto letto 1.000,00 euro;
 - ✓ per alloggi completi 25.000,00 euro (*);
- (*) per alloggi completi si intendono strutture ricettive autonome dotate di locale cucina, stanze, ecc..
- Altre attrezzature per attività di ospitalità
 - ✓ strumentazione informatica inclusa la realizzazione di siti web finalizzati alla promozione e alla gestione dell'offerta agrituristica dell'azienda 5.000,00 euro;
 - ✓ per attività ricreative 15.000 euro;
 - ✓ per la preparazione/conservazione di alimenti 15.000,00 euro;
 - ✓ per la presentazione, degustazione e offerta di prodotti 10.000,00 euro. (*)
- Il costo degli investimenti strutturali, deve coprire almeno il 60 % della spesa ammessa totale.

5.2 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto d'intervento è precisato dagli indirizzi procedurali.

6. Criteri di selezione

6.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Iniziativa realizzata in area C – Zone rurali intermedie	Localizzazione sede degli interventi
Iniziativa realizzata in area B1 – Zone rurali con agricoltura intensiva specializzata	Localizzazione sede degli interventi
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	(UDE tra 5 e 20)
Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti all'eliminazione delle barriere architettoniche	Importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa
Progetti che prevedono l'acquisto d'impianti e attrezzature che privilegiano il risparmio energetico	Importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa
Soggetti beneficiari inseriti nell'ambito dei circuiti delle strade del vino e dei prodotti tipici	Aderente da almeno un anno.
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE tabacco (1441)
Soggetti beneficiari donne	
Iniziativa realizzata in area parco riconosciuti ai sensi della normativa regionale e nazionale e nell'ambito dei Siti Natura 2000	Localizzazione sede degli interventi

Il punteggio di priorità è assegnato attribuendo ad ogni singola domanda di aiuto la somma dei punti.

6.2 – Condizioni ed elementi di preferenza a parità di punteggio

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età del Titolare e/o legale rappresentante più giovane	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

MISURA/SOTTOMISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole

AZIONE 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili

1.Ambito territoriale

L'attuazione della misura/azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A) e delle aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale.

Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza agli investimenti realizzati nelle aree C e D.

2.Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare, al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (Produzioni Agricole Energetiche -PAE) ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria principale A.

Sono parimenti condizioni di accesso alla misura/azione, fermo restando quanto previsto all'articolo 44 della L.R. 11/2004:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- il rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi (Decisione CE C(2009)4277 del 28/06/2009);
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan), firmata da tecnico abilitato nelle materie economico-aziendali.

Per la stesura del *business plan* si suggerisce lo schema proposto al successivo paragrafo 8, ovvero schemi analoghi adottati dagli istituti di credito finanziatori.

4.Interventi ammissibili

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi inerenti la:

1. produzione e vendita di energia elettrica e/o termica la cui potenza termica nominale è inferiore o uguale a 1MW¹¹;
2. lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

¹¹ Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta della biomassa;
- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas;
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

Nell'ambito della produzione e vendita di energia di cui al precedente punto 1, sono ammissibili ai benefici del presente bando gli investimenti, fissi e mobili, riconducibili allo sfruttamento delle seguenti fonti energetiche rinnovabili: biomasse, biogas e solare, così come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Sono, altresì, ammissibili gli interventi riconducibili alla produzione di energia dalla combustione di syngas, alle condizioni previste all'allegato X, parte Quinta, sezione 4 del D. lgs. n. 152/2006.

I valori indicati al precedente punto 1. come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nell'ambito degli interventi ammissibili ai precedenti punti 1. e 2., sono previste le seguenti tipologie di investimento:

- a) investimenti fissi per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- b) investimenti mobili per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- c) investimenti mobili per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Con riferimento alla produzione e vendita di energia, possono accedere al presente bando gli interventi che rispettino contestualmente le tre condizioni sottoriportate:

- che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia termica residuale attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione;
- che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- che dimostrino la piena disponibilità dell'area sede dell'investimento connesso con la produzione e il trasporto dell'energia. Nel caso di terreni in affitto o in fase di preliminare di acquisto, atto di assenso, registrato e trascritto, del legittimo proprietario ovvero atto di costituzione di servitù di elettrodotto.

Relativamente agli interventi di produzione di energia elettrica o di cogenerazione, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, nazionali e/o regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Relativamente agli interventi di produzione di energia termica, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

In deroga alle sopra riportate limitazioni, possono accedere al presente bando gli investimenti mobili connessi con la lavorazione e la trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia il cui soggetto beneficiario dimostri l'esistenza di appositi contratti di filiera per la coltivazione e la fornitura di biomassa.

Sono, in tutti i casi, esclusi dal presente bando:

- gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto);
- gli interventi di produzione di energia che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici con servizio di scambio sul posto (assenza di vendita dell'energia);
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze;

- gli interventi il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 8 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli interventi per la produzione di energia dalla trasformazione della biomassa il cui “indicatore di sostenibilità”, espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), calcolato secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009, sia inferiore o uguale all’unità.

6. Criteri di selezione

6.1 Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell’attribuzione del punteggio necessario per l’ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C e D, l’attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree C e D;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C e D sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando. A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle “Aree C e D”

N	DESCRIZIONE	INDICATORE
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000
4	Indice EROEI	valore > 6
5	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l’intera durata dell’investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali
6	Investimenti che comprendono l’ <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico
7	Investimenti che comprendono l’ <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo
8	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna

Elementi di priorità per graduatoria nelle “Altre aree”

N	DESCRIZIONE	INDICATORE
1	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate “B”	Intervento, comprese opere e infrastrutture connesse, ubicato completamente nell’area B1
2	Investimenti realizzati interamente in aree	Aziende agricole, strutturalmente e

	classificate “B” da	economicamente deboli aventi una dimensione economica aziendale ⁽²⁾ , in termini di reddito lordo, compresa tra 5 e 20 UDE” (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard)
3	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate “B”	Orientamento Tecnico-Economico ⁽²⁾ dell’azienda in classe tipologica 1441 (settore del tabacco)
4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
5	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
6	Indice EROEI	Valore > 6
6	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000
7	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l’intera durata dell’investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali
8	Investimenti che comprendono l’ <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico
9	Investimenti che comprendono l’ <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo
10	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna

Il punteggio relativo alle priorità di cui alle aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6, 7 e 8 è assegnato in presenza di progetti che prevedono la contestuale realizzazione di impianti tecnologici (cd. opere fredde), in grado di abbattere l’azoto contenuto nella biomassa di origine zootecnica (materie fecali/effluenti), secondo i criteri e le linee di trattamento riportati all’allegato “A” alla DGR n. 398 del 24/02/2009.

Relativamente agli interventi realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l’energia utilizzata dall’imprenditore agricolo proveniente da fonti fossili.

La priorità attribuita agli interventi di produzione di energia dalla trasformazione della biomassa che ottengono un valore dell’indice di sostenibilità energetica (EROEI, “ritorno energetico dell’investimento energetico”) è accordata ai progetti che allegano un calcolo dell’indice secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.

Il punteggio attribuito agli interventi dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l’energia termica ottenuta, fatto salvo l’eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e

² Decisione della Commissione del 7 giugno 1985 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (85/377/CEE) e successive modifiche e integrazioni

ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua, e la quantità di fonte fossile sostituita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano per alimentare il parco automezzi pubblici può essere assegnato solo in presenza di contratti di fornitura, opportunamente registrati, con la Società di gestione del servizio trasporto pubblico. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano alla rete di distribuzione del gas può essere assegnato solo in presenza di contratti, opportunamente registrati, con la Società di gestione della rete. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita

Il punteggio relativo agli interventi realizzati “soggetti beneficiari donne”, costituiti sotto forma cooperativa, viene attribuito qualora la maggioranza dei soci sia costituita da donne.

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza agli:

- a) investimenti previsti dal più giovane imprenditore agricolo (giorno, mese e anno di nascita);
- b) investimenti previsti da imprenditori agricoli professionali.

MISURA/SOTTOMISURA: 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

AZIONE 3 - Realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse

1. Ambito territoriale

L'attuazione della misura/azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A) e delle aree B2 (aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree urbanizzate). In tutti i casi gli interventi potranno essere realizzati Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, nonché in quelli con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per Km².

Sono, altresì, escluse dai benefici previsti dalla presente misura/azione le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale (Asse IV – LEADER).

Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza agli interventi realizzati nelle aree C e D.

2. Soggetti richiedenti

Sono beneficiari della presente misura/azione:

- enti locali territoriali come definiti dall'articolo 114 della Costituzione Italiana;
- altri Enti pubblici così come definiti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- consorzi tra Enti locali, Enti pubblici nonché tra i primi e i secondi.

3. Criteri di ammissibilità

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria nella categoria principale D 35 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, del calore e del freddo

Sono parimenti condizioni di accesso alla misura/azione:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan), firmata da tecnico abilitato nelle materie economico-aziendali.

Per la stesura del *business plan* si suggerisce lo schema proposto al successivo paragrafo 8, ovvero schemi analoghi adottati dagli istituti di credito finanziatori.

4. Interventi ammissibili

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi inerenti la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica la cui potenza termica nominale è inferiore o uguale a 1MW¹²

Nell'ambito di tali interventi sono ammissibili ai benefici del presente bando gli investimenti, fissi e mobili, riconducibili allo sfruttamento delle seguenti fonti energetiche rinnovabili: biomasse, biogas così come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Sono, altresì, ammissibili gli interventi riconducibili alla produzione di energia dalla combustione di syngas, alle condizioni previste all'allegato X, parte Quinta, sezione 4 del D. lgs. n. 152/2006.

I valori massimi di potenza termica nominale indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

¹² Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta della biomassa;
- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas;
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

Nell'ambito degli interventi ammissibili dal presente bando sono previste le seguenti tipologie di investimento:

- a) investimenti fissi per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- b) investimenti mobili per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Con riferimento alla produzione e vendita di energia, possono accedere al presente bando gli interventi che rispettino contestualmente le tre condizioni sotto riportate:

- che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia termica residuale attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione;
- che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- che dimostrino la piena disponibilità dell'area sede dell'investimento connesso con la produzione e il trasporto dell'energia. Nel caso di terreni in affitto o in fase di preliminare di acquisto, atto di assenso, registrato e trascritto, del legittimo proprietario ovvero atto di costituzione di servitù di elettrodotto.

Relativamente agli interventi di produzione di energia elettrica o di cogenerazione, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, nazionali e/o regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Relativamente agli interventi di produzione di energia termica, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Sono, in tutti i casi, esclusi dal presente bando:

- gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze.
- gli interventi il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 8 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli interventi per la produzione di energia il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), calcolato secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009, sia inferiore o uguale all'unità.

6. Criteri di selezione

6.1 Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C e D, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree C e D;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B2.

Agli interventi realizzati nelle aree C e D sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle “Aree C e D”

N	DESCRIZIONE	INDICATORE
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
4	Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo	VAN positivo entro il terzo anno di esercizio
5	Indice EROEI	valore > 6
6	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l’intera durata dell’investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali
7	Investimenti che comprendono l’ <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico
8	Investimenti che comprendono l’ <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo

Elementi di priorità per graduatoria nelle “Aree B2”

N	DESCRIZIONE	INDICATORE
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell’azoto contenuto nella biomassa
4	Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo	VAN positivo entro il terzo anno di esercizio
5	Indice EROEI	Valore > 6
6	Investimenti per la produzione di energia	Edifici di proprietà o in uso, per l’intera

	termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali
7	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico
8	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo

Relativamente agli interventi realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata dall'amministrazione proveniente da fonti fossili.

La priorità attribuita agli interventi di produzione di energia dalla trasformazione della biomassa che ottengono un valore dell'indice di sostenibilità energetica (EROEI, "ritorno energetico dell'investimento energetico") è accordata ai progetti che allegano un calcolo dell'indice secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.

Il punteggio attribuito agli interventi dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua, e la quantità di fonte fossile sostituita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano per alimentare il parco automezzi pubblici può essere assegnato solo in presenza di contratti di fornitura, opportunamente registrati, con la Società di gestione del servizio trasporto pubblico. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano alla rete di distribuzione del gas può essere assegnato solo in presenza di contratti, opportunamente registrati, con la Società di gestione della rete. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza agli interventi realizzati da enti locali e loro consorzi.

MISURA 341 – ANIMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

1. Ambito territoriale e operativo

La Misura si applica esclusivamente alle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale approvati dalla Regione ai sensi dell'Asse 4 – Leader e prevede il sostegno alla definizione ed alla realizzazione di Progetti Integrati d' Area Rurale (PIA-R) attraverso l'attivazione delle Misure dell'Asse 3 del PSR. Sono comunque escluse le aree classificate A – Poli Urbani ai fini del PSR.

La base territoriale di ogni partenariato (*Ambito Locale - AL*) presenta i seguenti requisiti:

- a. è costituita da territori comunali compresi nell'elenco di cui all'Allegato D al presente Bando
- b. è costituita dai territori di competenza delle amministrazioni comunali aderenti al partenariato
- c. è costituita da territori comunali geograficamente contigui
- d. presenta un'omogeneità generale rispetto alla problematica o all'opportunità di sviluppo individuata dal PIA-R, valutabile sulla base anche di adeguati indicatori appositamente individuati
- e. presenta dimensione adeguata, in termini di territori comunali interessati (min. 5 comuni)
- f. include comuni non appartenenti ad altri partenariati costituiti ai sensi della medesima Misura
- g. presenta una popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti sono partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, denominati *PAR (Partenariati Rurali)* ai fini della presente Misura

3. Criteri di ammissibilità

I Partenariati Rurali ammissibili agli aiuti previsti dalla presente Misura devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale relative all'Ambito Locale di riferimento ed essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti nel medesimo Ambito Locale (Reg. CE 1974/2006, art 36). In particolare, i PAR devono essere in possesso dei requisiti specifici di seguito descritti.

REQUISITI	SPECIFICHE
a) essere un soggetto <i>diverso</i> dai partenariati definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Reg (CE) 1698/2005	– Il partenariato rurale non coincide e non rappresenta uno dei Gruppi di Azione Locale approvati con DGR n. 545 del 15.3.2009
b) essere costituito da entrambe le componenti, pubblica e privata, sulla base di un numero adeguato di soggetti, comunque non inferiore a 5 per ciascuna componente (pubblica/privata), garantendo condizioni di accesso non discriminatorie	– La componente pubblica è rappresentata da Enti pubblici compresi tra i soggetti rientranti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT, ai sensi della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ¹³ . – La componente privata è costituita da soggetti rappresentativi di interessi di natura collettiva riconducibili agli obiettivi del PIA-R, attivi nei diversi ambiti della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni

¹³ Ai fini della valutazione viene fatto riferimento all'elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/7/2009, n.176

	<p>di volontariato, ambientalistiche e culturali, enti di formazione, istituti di credito ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato e del relativo PIA-R.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Le condizioni di accesso non discriminatorie riguardano la formazione del partenariato e l'adesione al PIA-R; la loro sussistenza è dimostrata anche attraverso un'apposita relazione, presentata in allegato alla domanda di aiuto, che evidenzia le richieste di adesione al partenariato e al PIA-R che hanno avuto esito negativo e le relative motivazioni del diniego.
<p>c) essere costituito con <i>forma giuridica</i> ed assumere personalità giuridica, oppure, in alternativa, essere costituiti in forma di <i>associazione temporanea di scopo</i> il cui soggetto capofila e mandatario, individuato tra gli enti pubblici aderenti, con funzioni di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario, presenti adeguata capacità di gestione di fondi pubblici e garantisca il buon funzionamento del partenariato</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Nel caso di partenariato che assume personalità giuridica, il relativo statuto dovrà prevedere, tra le proprie finalità, l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale; le forme giuridiche previste sono: – associazione con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta – società consortile a responsabilità limitata – società per azioni – società a responsabilità limitata – società cooperativa a responsabilità limitata – Nel caso di partenariato che si costituisce in forma di associazione temporanea di scopo, sono stabilite le condizioni di cui al successivo paragrafo 2.2.
<p>d) essere composto, a livello decisionale, almeno per il 50 % da <i>soggetti privati</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – La rappresentanza della parte privata deve essere assicurata nell'ambito della composizione dell'organo decisionale previsto dalla specifica forma giuridica prescelta (ad es.: Consiglio di Amministrazione per una Società a Responsabilità Limitata) – Nel caso di costituzione in forma di associazione temporanea di scopo, la rappresentanza della parte privata viene assicurata, e verificata, con riferimento al livello decisionale e alla relativa composizione definiti dall'atto costitutivo
<p>e) essere <i>titolare</i> di un PIA-R conforme e coerente con la Misura ed essere responsabile della sua attuazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Il partenariato deve presentare unitamente alla domanda di aiuto relativa alla presente Misura un PIA-R rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dal Bando, sulla base dell'apposito schema approvato dall'Autorità di Gestione
<p>f) presentare una composizione <i>multisettoriale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – i soggetti che costituiscono il partenariato devono rappresentare almeno un altro settore oltre al settore agricolo (secondario, terziario e terziario avanzato)
<p>g) avere <i>sede</i> all'interno del proprio Ambito Locale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Sede localizzata nell'ambito dei territori comunali che costituiscono l'Ambito Locale.

Ai fini della costituzione dell'*associazione temporanea di scopo*, i partecipanti al partenariato devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, soggetto

pubblico capofila e mandatario, il quale provvede anche alla presentazione della domanda di aiuto relativa alla presente Misura, in nome e per conto del partenariato medesimo, assumendo la funzione di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta prima della presentazione della domanda. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario.

Al soggetto mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, del partenariato nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura connessi con l'attivazione della Misura, fino alla conclusione degli interventi previsti dal PIA-R approvato con la domanda.

L'organismo pagatore fa valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli soggetti che aderiscono al partenariato e sono titolari di domande di aiuto relative a Misure diverse dalla Misura 341 presentate in attuazione del PIA-R.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea o in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività del partenariato.

L'atto costitutivo redatto in forma di scrittura privata autenticata prevede, tra le finalità del partenariato, l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale, e stabilisce gli obiettivi e le modalità organizzative ed operative del partenariato, con esplicito riferimento agli impegni, agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti che aderiscono al partenariato.

L'atto deve prevedere e consentire, comunque, la realizzazione da parte del partenariato di tutte le attività, i compiti e le funzioni previste dal presente Bando, anche per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione del PIA-R, secondo le specifiche procedure ed operazioni richieste, sulla base di tutte le condizioni necessarie e con riferimento almeno agli elementi di seguito elencati.

1. Obiettivi che il partenariato intende raggiungere, che devono prevedere anche l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale.
2. Elenco dei soggetti che aderiscono al partenariato, per ciascuno dei quali devono essere esplicitamente indicati: codice fiscale, partita IVA, sede legale, qualifica pubblica o privata, settore di appartenenza (pubblica amministrazione, commercio, artigianato, agricoltura, credito, formazione, ricerca, ecc.), nominativo del rappresentante legale e relativo codice fiscale.
3. Riferimenti espliciti e dettagliati agli atti con i quali viene espressa formalmente la volontà di aderire da parte di ciascun soggetto aderente al partenariato; tali documenti vengono anche allegati all'atto.
4. Area geografica di intervento (Ambito Locale) rispondente ai requisiti stabiliti dal presente bando e relativo elenco dei comuni interessati.
5. Impegni, obblighi, ruoli e responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti che aderiscono al partenariato.
6. Definizione, composizione, compiti e responsabilità dell'organo o livello decisionale del partenariato, compresi i necessari riferimenti ai singoli componenti e rappresentanti.
7. Indicazione del soggetto pubblico incaricato di assumere la funzione di coordinatore e di referente amministrativo e finanziario, al quale spetta la rappresentanza esclusiva, nonché la responsabilità per il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nei confronti della Regione e, in particolare, dell'Autorità di Gestione del PSR e dell'Agenzia regionale AVEPA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura derivanti dall'adesione alla presente Misura e connessi comunque con il coordinamento e la realizzazione del PIA-R presentato ai sensi della medesima Misura; il referente amministrativo e finanziario è il soggetto titolare della domanda di aiuto relativa alla Misura 341.

Impegni e vincoli del partenariato non possono decadere prima del 31.12.2015 e comunque solo successivamente alla ultimazione di tutte le operazioni previste dal PIA-R, fatta salva la durata di impegni e vincoli prevista per le operazioni realizzate in adesione ai bandi delle singole misure/azioni del PSR attivabili dal PIA-R, secondo quanto stabilito dal documento Indirizzi Procedurali – Allegato A.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Tipo di interventi

Sono ammissibili gli interventi a sostegno di attività ed iniziative specifiche di informazione, animazione, formazione, coordinamento e supporto operativo, attivati dal partenariato e finalizzati all'elaborazione ed attuazione del relativo PIA-R.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. L'ammissibilità degli interventi previsti dalla presente Misura è subordinata alla presentazione, approvazione e realizzazione di un PIA-R, secondo i requisiti, le condizioni e le modalità previste dal presente bando.
- b. Gli interventi sono ammissibili entro i limiti finanziari stabiliti dai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, in relazione all'importo della spesa pubblica attivata attraverso il PIA-R.

6. CRITERI DI SELEZIONE

6.1 Criteri di priorità e punteggi

La selezione delle domande di aiuto avviene sulla base di apposita graduatoria regionale definita in funzione delle disposizioni e dei punteggi previsti dal presente bando, con riferimento alle informazioni riportate nella domanda e nel PIA-R allegato alla medesima

Ai sensi del PSR, in sede di selezione vengono privilegiati i progetti che dimostrano un impatto più consistente rispetto alla problematica/opportunità individuata (in termini di risorse finanziarie impiegate, imprese coinvolte, ecc.); vengono inoltre privilegiati i progetti riguardanti territori caratterizzati da un maggior grado di ruralità.

L'accesso alla graduatoria finale relativa alle domande ammissibili avviene sulla base del punteggio attribuito a ciascuna.

A tale scopo, vengono individuati i criteri di selezione, di seguito descritti.

A – Caratteristiche partenariato

La valutazione considera le principali caratteristiche del partenariato e dei soggetti che lo costituiscono, che sono considerate particolarmente rilevanti e qualificanti ai fini della sua effettiva rappresentatività e rispondenza, per quanto riguarda in particolare la rappresentatività generale della sua conformazione e composizione (A1), la localizzazione sul territorio (A2), la qualificazione specifica in materia di programmazione territoriale integrata (A3), la rappresentatività ed adeguatezza specifica rispetto alla strategia (A4).

A1- Rappresentatività generale

Soggetti aderenti PAR	Specifiche/requisiti
(a) pubblici ed istituzionali	Enti locali, CCIAA e altri soggetti istituzionali (esclusi i Comuni)
(b) economico-produttivi	Enti, organismi ed associazioni di rappresentanza di attività imprenditoriali ed economiche (compresi istituti di credito ed assicurativi)
(c) culturali, sociali, ambientali	Enti, organismi ed associazioni con finalità specifiche (e comunque diversi dai precedenti)
tutti (a+b+c)	Tutte le categorie (a, b, c) rappresentate attraverso almeno 3 soggetti ciascuna

A2– Localizzazione sul territorio

Sedi soggetti PAR	Specifiche/requisiti
sedi operative	soggetti che dispongono di una <i>sede operativa</i> utilizzata stabilmente localizzata all'interno dell'Ambito Locale (esclusi i Comuni)
sedi di riferimento	soggetti che dispongono o utilizzano di una <i>sede di riferimento</i> localizzata all'interno dell'Ambito Locale, direttamente ed effettivamente utilizzata con frequenza prestabilita (es: recapiti e sportelli tecnico-informativi) (esclusi i soggetti di cui al precedente punto (a))

A3– Qualificazione specifica

soggetto	Specifiche/requisiti
partenariato	il partenariato ha aderito formalmente e partecipato direttamente ad almeno una iniziativa/progetto di programmazione integrata di area
soggetti PAR	soggetti del partenariato che hanno aderito formalmente e partecipato ad almeno una iniziativa di programmazione integrata di area

A4 – Rappresentatività specifica

soggetto	Specifiche/requisiti
partenariato	oltre il 75% dei soggetti che costituiscono il partenariato risulta rappresentativa ed adeguata, sulla base delle relative finalità statutarie o operative, delle esperienze e/o della effettiva operatività sul territorio, rispetto alla criticità/opportunità individuata dalla strategia
soggetti	soggetti del partenariato che risultano rappresentativi ed adeguati, sulla base delle relative finalità statutarie o operative, delle esperienze e/o della effettiva operatività sul territorio, rispetto alla criticità/opportunità individuata dalla strategia

B – Caratteristiche dell'Ambito Locale

La valutazione considera una serie di caratteristiche dell'Ambito Locale (AL) del partenariato considerate rilevanti ai fini della sua effettiva rappresentatività e rispondenza, per quanto riguarda in particolare la conformazione rurale (B1), l'indice di ruralità (B2), le criticità demografiche (B3) e la coerenza generale rispetto alla strategia (B4).

B1 – Conformazione rurale¹⁴

Aree rurali	superficie /superficie AL (a)	punteggio base (b)	Punti (a) x (b)
Area B2			
Area B1			
Area C			

B2 - Indice di ruralità¹⁵

Parametro	Specifiche/requisiti
Popolazione residente in comuni rurali rispetto al totale della popolazione dell'AL	Superiore al 15%
	Superiore al 10% fino al 15%
	Superiore al 5% fino al 10%
	Fino al 5%

B3 – Criticità demografiche

Parametro	Specifiche/requisiti
Tasso di spopolamento	la <i>variazione percentuale</i> della popolazione dell'AL nel periodo 2004-2008 (dati ISTAT) risulta <i>negativa</i>
Tasso invecchiamento	il <i>rapporto</i> totale “abitanti dell'AL con età maggiore di 65 anni / totale abitanti dell'AL con età inferiore a 14 anni” è <i>superiore</i> alla media provinciale (2008, ISTAT)

B4 – Coerenza ed omogeneità generale

Territorio	Specifiche/requisiti
Ambito Locale	<i>tutti</i> i territori comunali dell'AL presentano elementi rilevabili di coerenza e rispondenza rispetto alla criticità/opportunità individuata dalla strategia, <i>evidenziati</i> sulla base di adeguati <i>indicatori misurabili</i>
Comuni	<i>territori comunali</i> dell'AL che presentano elementi rilevabili di coerenza e rispondenza rispetto alla criticità/opportunità individuata dalla strategia, <i>evidenziati</i> sulla base di adeguati <i>indicatori misurabili</i>

C– Caratteristiche della strategia (PIA-R)

La valutazione considera gli elementi fondamentali e la coerenza generale della strategia proposta attraverso il PIA-R, per quanto riguarda in particolare : il livello di dettaglio e coerenza dell'analisi di contesto (C1), il grado di definizione degli obiettivi (C2), la coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi (C3), la coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi (C4), il grado di catalizzazione della strategia (C5) e l'orientamento specifico della strategia (C6).

¹⁴ Valutata con riferimento alla classificazione dei singoli territori comunali compresi nell'AL, rispetto alle tipologie di aree rurali individuate del PSR (capitolo 3.1.): aree rurali intermedie (Aree C), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree rurali-urbanizzate (Aree B1), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree urbanizzate (Aree B2).

C1 – Analisi del contesto – Livello di dettaglio e coerenza

Livello	Specifiche/requisiti
Elevato	L'analisi preliminare del contesto è <i>completa, esauriente e coerente</i> rispetto alla conseguente mappa dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità ovvero è in grado di motivare <i>tutti gli elementi</i> della mappa attraverso appositi parametri ed indicatori
Medio	L'analisi preliminare del contesto è <i>completa e coerente</i> rispetto alla conseguente mappa dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità ovvero è in grado di motivare <i>la maggior parte</i> di essi attraverso appositi parametri ed indicatori

C2 – Grado di definizione degli obiettivi

Grado di definizione	Specifiche/requisiti
Elevato	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) è rilevata ed evidenziata in maniera <i>chiara ed univoca</i> sulla base di un <i>set consistente</i> di indicatori/parametri
Medio	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) è rilevata ed evidenziata in maniera <i>chiara ed univoca</i> sulla base di <i>almeno due</i> indicatori/parametri

C3 – Coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi

Grado di coerenza	Specifiche/requisiti
Elevato	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) emerge in <i>maniera diretta ed inequivocabile</i> dalla mappa dei punti forza/debolezza e delle minacce/opportunità
Medio	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare (Linea strategica) è comunque <i>rappresentata</i> dalla mappa dei punti forza/debolezza e delle minacce/opportunità

C4 – Coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi

Grado di coerenza	Specifiche/requisiti
Elevato	<i>Tutti</i> gli interventi proposti dal PIA (Misure/Azioni) presentano espliciti ed evidenti elementi di connessione e coerenza con la criticità/opportunità individuata (Linea strategica) e sono comunque supportati da <i>indicatori formulati e quantificati</i> per singolo intervento
Medio	<i>La maggior parte</i> degli interventi proposti dal PIA (Misure/Azioni) presentano espliciti ed evidenti elementi di connessione e coerenza con la criticità/opportunità individuata (Linea strategica) e sono comunque supportati da <i>indicatori formulati e quantificati</i> per singolo intervento

C5- Grado di catalizzazione della strategia

Grado di catalizzazione	Specifiche/requisiti
Elevato	Le risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia risultano concentrate nell'ambito di <i>max. 3 Misure o Azioni</i>
Medio	Le risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia risultano concentrate nell'ambito di <i>max. 5 Misure o Azioni</i>

C6 – Orientamento della strategia

Specifiche/requisiti
Almeno il 75% delle risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia riguardano Misure/Azioni relative al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Asse 3-Sottoasse 2)
Almeno il 50% delle risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia riguardano Misure/Azioni relative al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Asse 3-Sottoasse 2)

6.2 Criteri di preferenza

A parità di punteggio, nell'ambito della graduatoria regionale, viene assegnata la preferenza alle domande di aiuto presentate da partenariati rurale che rappresentano territori (AL) con grado di ruralità maggiore, in funzione della densità di popolazione del territorio medesimo (abitanti/km²), in ordine crescente di densità.